

COMUNE DI CASTELL'AZZARA
UFFICIO DEL SINDACO



ORD. N. 5 del 08/08/2020

Oggetto: Istituzione di AREA PEDONALE in Via D. Alighieri dal numero civico 84 fino a Piazza Matteotti.

IL SINDACO

PREMESSO che nel mese di Agosto il Comune torna a ripopolarsi con la presenza di numerosi turisti e villeggianti che si riversano nel centro abitato del capoluogo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha fra i suoi obiettivi quello di istituire per il periodo dal 10-08-2020 al 31-08-2020, un'area pedonale su una porzione di Via D. Alighieri del Capoluogo, (dal civico n. 84 fino a Piazza Matteotti) poiché nel periodo estivo, soprattutto nelle ore serali, detto tratto risulta essere luogo di abituale ritrovo conviviale e di passeggio di persone e famiglie con bambini;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere all'istituzione dell'area pedonale al fine di garantire la pubblica e privata incolumità riducendo i rischi derivanti dal transito di veicoli;

VISTO il D.P.R. n. 285 di 28.04.1992 artt. 5 - 6 - 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 N.495 "Regolamento di esecuzione e attuazione C.D.S." e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

**L'istituzione dell'Area Pedonale in Via D. Alighieri
dal civico n. 84 fino a Piazza Matteotti del capoluogo Castell'Azzara,
con decorrenza dal giorno 10/08/2020 al giorno 31/08/2020,
dalle ore 21:00 alle ore 24:00;**

All'interno dell'Area Pedonale, come sopra individuata, è vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione:

- veicoli adibiti a servizi di emergenza e soccorso, di cui all'art. 177 del C.d.s;
- veicoli delle persone invalide, munite di apposito contrassegno di cui al DPR 16.12.1992 n. 495;
- veicoli di pubblica utilità;

I veicoli lasciati in sosta all'interno dell'area sopra individuata saranno rimossi ai sensi degli artt. 159 e 215 C.D.S e artt. 397 e 398 del Regolamento Attuazione del C.D.S.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. è incaricato di predisporre idonea segnaletica.

Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto è da ritenersi nullo;

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza di: Comando Stazione Carabinieri di Castell'Azzara.

Agli Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto stabilito nella presente Ordinanza.

AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA, PUÒ ESSERE PRESENTATO RICORSO:

1) AI SENSI DELL'ART. 2 E SEGUENTI DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971 N. 1034, ENTRO 60 GG. DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL T.A.R. DI FIRENZE;

2) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 3 DEL CDS, RICORSO GERARCHICO AL MINISTRO DEI LL.PP. SECONDO LE FORMALITÀ E GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 74 DEL REG. DI ESECUZIONE AL CDS.

Dalla Residenza Municipale.

